

STATUTO ASSOCIAZIONE "LE CITTA' DEI MOTORI"

TITOLO I DENOMINAZIONE – DURATA - SCOPI SOCIALI – FINALITA' – MARCHIO

Articolo 1

Costituzione - Sede - Durata

E' costituita una Associazione senza fini di lucro denominata "**LE CITTA' DEI MOTORI**" con sede Legale in Roma, Via Tommaso Campanella , presso Il Museo delle Auto della Polizia di Stato.

L'Associazione potrà disporre anche di sedi decentrate, a livello regionale o interregionale, in relazione allo sviluppo dell'attività.

L'Associazione ha durata illimitata. Solo l'assemblea dei soci può determinarne lo scioglimento.

Articolo 2

Scopi sociali

L'Associazione guarda con attenzione alle esperienze di promozione e tutela delle tipicità locali e di prodotto sviluppate dall'Anci

L'Associazione si propone di intraprendere progetti di tutela della produzione e delle iniziative in campo motoristico attraverso politiche di sviluppo e di difesa dell'autenticità e della qualità in tutte le dimensioni presenti sul territorio nazionale.

L'Associazione valorizza il ruolo della ricerca tecnologica – in primo luogo quella finalizzata al rispetto dell'ambiente e all'accrescimento dei livelli di sicurezza – nel campo motoristico.

L'Associazione favorisce iniziative di marketing e di divulgazione delle conoscenze relative al prodotto e alle sue componenti, per contribuire alla sua valorizzazione anche al di fuori delle aree interessate.

Articolo 3

Finalità

L'Associazione Città dei Motori intende:

a) stimolare gli enti locali nella promozione e nella difesa del prodotto e delle iniziative motoristiche in Italia intraprendendo anche iniziative normative e di rivisitazione dell'ordinamento nazionale e regionale in materia, laddove vi siano lacune legislative;

b) effettuare una mappatura delle aree geografiche in cui sono presenti produzioni e iniziative – quali insediamenti industriali, competizioni, circuiti, manifestazioni, raduni – con la realizzazione di studi sulla diffusione del prodotto e delle iniziative collegate in Europa e nel mondo;

c) ideare e coordinare iniziative promozionali sul motorismo italiano, sulla sua storia e sul retroterra economico e tecnologico;

d) organizzare momenti di confronto, promuovere accordi e operare in "rete" con gli enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, università, centri di ricerca e sperimentazione, coinvolgendoli nelle problematiche relative al mondo dei motori;

e) realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici, eventi fieristici nazionali e internazionali, attività editoriali e multimediali;

f) individuare, riconoscere e promuovere un marchio nazionale e internazionale di tipicità (STG) nelle regioni, province o comunità italiane con apposito registro;

g) sottoscrivere patti e promuovere gemellaggi con enti ed organizzazioni di carattere internazionale,

nazionale, regionale e provinciale, che non abbiano scopi o motivazioni discordanti o incompatibili con quelle elencate nello statuto.

Articolo 4

Marchio

L'Associazione adotta un marchio registrato che potrà essere utilizzato dai soci.
L'uso e la riproduzione del marchio sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dell'Associazione.
L'uso non autorizzato o improprio del marchio è perseguito dall'Associazione a termine di legge.

TITOLO II GESTIONE – ORGANI - STRUTTURE E CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 5

Gestione economica dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro.
I proventi dell'Associazione sono costituiti da contributi ordinari, straordinari, volontari e da ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, sarà l'Assemblea a decidere circa la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, conformandosi alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Segreteria tecnica.

Tutti gli incarichi degli Organi Elettivi sono a titolo gratuito.

Articolo 7

Soci

Possono far parte dell'Associazione singoli Comuni che ne faranno richiesta.
Tutti i soci hanno diritto di voto e partecipano alla vita dell'associazione ed alle sue attività con pari diritto.

Articolo 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è sovrana. Essa è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

Articolo 9

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni si tengono, di norma, a rotazione, nelle sedi degli Enti associati secondo un calendario discusso ogni anno durante l'ultima riunione effettuata nell'anno solare precedente.

Le funzioni dell'Assemblea Ordinaria sono:

- elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo;
- elezione del Presidente e del Vice-Presidente;
- approvazione del programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;
- approvazione e revisione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- ammissione di nuovi soci;
- dichiarazione di decadenza dei soci;
- deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci;
- Istituzione e disciplina delle commissioni permanenti.
- Nomina della Segreteria tecnica

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci; in seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di qualsiasi numero dei soci (salvo che per l'adesione di nuovi soci).

I soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea; ogni socio può avere un massimo di due deleghe.

All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato. Le deliberazioni sono valide quando ottengano i voti della maggioranza dei soci presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 10

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

Le funzioni dell'Assemblea Straordinaria sono:

- deliberazioni su modifiche allo statuto;
- deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei soci ne abbia chiesto la convocazione;
- deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea tra i propri componenti, è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.
Il primo Consiglio Direttivo è composto da almeno due membri.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- deliberazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione entro i limiti approvati dall'Assemblea;
- redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- espressione di un parere argomentato circa l'ammissibilità di nuovi soci e sulla decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
- verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- costituzione di eventuali Comitati tecnico-scientifici per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 12

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell'Associazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea previa presentazione di candidature da parte degli associati aventi diritto. Le candidature alla presidenza devono essere presentate almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato in corso.

Articolo 13

Commissioni

L'Assemblea, al fine di conseguire le finalità statutarie, può costituire Commissioni permanenti fissandone il numero e le competenze. Tutti i soci possono far parte di una o più Commissioni.

Ogni commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un Segretario.

La Presidenza delle Commissioni è affidata ad associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

I Presidenti delle Commissioni svolgono relazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci, proponendo iniziative ed attività.

Articolo 14

Segreteria Tecnica

La Segreteria tecnica opera a supporto degli Organi statutarie, sviluppandone le deliberazioni sulla base delle direttive del Presidente e, quando vi sia delega di quest'ultimo per specifiche materie, del Vice

Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché dei Presidenti delle Commissioni. La Segreteria tecnica, composta da funzionari dell'Anci o delle società ad essa collegate, opera di norma presso la sede legale dell'Associazione.

Art. 15

Durata delle cariche

Le persone fisiche rappresentanti degli Enti che fanno parte dell'Assemblea dei Soci restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato ricoperto in seno all'Associazione, anche quando non ricoprono più la carica amministrativa con la quale hanno preso parte all'Associazione stessa.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, i componenti delle Commissioni e la Segreteria tecnica durano in carica tre anni.

I componenti degli Organi Elettivi sono rieleggibili.

La decadenza di un Componente è deliberata dall'Assemblea e richiede la presenza della maggioranza dei soci.

I componenti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell'Assemblea e rimangono in carica fino alla scadenza degli Organi relativi.

Art.16

Norme transitorie

Il Consiglio Direttivo, entro un anno dalla sua elezione, si impegna a redigere e a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria un Regolamento dell'Associazione, con il quale verranno disciplinate tutte le materie non previste dal presente Statuto.